



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO
per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2024/2025

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura
Classe: LM-4 c.u. Architettura e ingegneria edile-architettura

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Architettura (CdS) definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2

Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'Ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento didattico di corso di studi determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività formative;
 - b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
 - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso e le regole di sbarramento per l'iscrizione ad anni successivi;
 - d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili;
 - f) i requisiti di ammissione al corso di studi, le relative modalità di verifica e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - h) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

Art.3

Struttura e organizzazione del corso

1. Il CdS è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:



- Regolamento Didattico d'Ateneo;
- Statuto di Ateneo;
- Ordinamento didattico;
- Quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
- Piano degli studi annuale.

Art. 4

Ordinamento didattico

1. L'Ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del CdS, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso stesso. L'Ordinamento didattico, in particolare determina:

- a) la denominazione e la relativa classe di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del CdS, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è presente nella scheda SUA del CdS.

Art. 5

Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni curriculum:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- e) le eventuali propedeuticità.

2. Il Quadro degli insegnamenti e delle altre attività formative è presente nella scheda SUA del CdS.

Art. 6

Piano degli studi annuale

Il Piano degli studi, che viene annualmente aggiornato, è riportato nell'allegato A ed è conforme a quello inserito nella Scheda SUA.

Art. 7

Accesso al Corso di Studi

Per essere ammessi al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di titolo equipollente. L'accesso è regolato da numero programmato a livello nazionale e quindi comporta il superamento di una prova d'ammissione stabilita dal Ministero su base nazionale.

Art. 8

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 300 crediti formativi.



2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale è di 5 anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del quinquennio, purché lo studente abbia acquisito i 300 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 9

Articolazione del Corso di Studi

1. Il CdS comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative di base;
 - b) attività formative caratterizzanti;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività a scelta dello studente;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
 - f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Il numero di crediti assegnato ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato A.

Art. 10

Tirocinio (Stage di progettazione)

L'attività di tirocinio è disciplinata dal Regolamento per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento, approvato dal Consiglio del Corso di Studi (CCdS) e dal Consiglio di Dipartimento (CdD). I dettagli relativi a questa attività e al relativo riconoscimento dei crediti sono riportati nell'allegato B.

Art. 11

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

Le attività formative relative alla preparazione della prova finale sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal CCdS e dal CdD. Il Regolamento è riportato nell'allegato C.

Art. 12

Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il superamento degli esami dei corsi propedeutici da parte dello studente sarà controllato sia dalla segreteria studenti sia, di volta in volta, dal docente prima dell'inizio dell'esame.
3. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato relativo al Piano degli studi del presente Regolamento.

Art. 13

Percorsi formativi specifici

Non sono previsti percorsi formativi specifici.

Art. 14

Presentazione di piani di studio individuali

Non sono previsti piani di studio individuali.

Art. 15



Prove di profitto

1. Criteri di composizione delle commissioni di esame per le singole attività didattiche

- a) Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento e sono composte da almeno due membri: il titolare/responsabile didattico del corso di insegnamento e uno dei titolari/responsabili didattici nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, con funzioni di presidente di commissione, e un altro docente del medesimo o di disciplina affine, o un cultore della materia nominato dal CdD.
- b) Nel caso di insegnamenti articolati in due o più moduli con titolari diversi, la commissione d'esame deve comprendere tutti i titolari dei singoli moduli.

2. Modalità di verifica del profitto

Per gli insegnamenti e le altre attività didattiche la verifica del profitto può avvenire:

- attraverso prove di verifica in itinere;
- attraverso una prova di esame dopo il termine dell'insegnamento o dopo il completamento delle altre forme di attività didattiche.

Gli studenti che non abbiano sostenuto con esito positivo una o più delle eventuali prove di verifica in itinere potranno, sulla base di quanto definito dal docente titolare del corso, recuperarle al momento della prova finale, con un esame scritto o orale.

3. Modalità di verbalizzazione dell'esito finale per esami articolati in più prove

La verbalizzazione è effettuata unicamente all'atto della determinazione del voto finale.

4. Norme per la ripetizione degli esami falliti nel corso dello stesso anno accademico

Gli studenti possono ripetere gli esami falliti relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche di cui hanno ottenuto il riconoscimento della frequenza in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario. Il riconoscimento della frequenza ha validità nell'anno accademico di frequenza e in quello successivo, trascorsi i quali lo studente deve rifrequentare il corso. La stessa validità è riconosciuta alle prove di verifica in itinere sostenute con esito positivo dallo studente, sebbene in assenza di determinazione del voto finale, salvo variazione del docente titolare e della Commissione d'esame del corso.

Art. 16

Obblighi di frequenza

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee dal titolare del corso; questi potrà anche definire modalità di frequenza diverse per studenti lavoratori o in altre specifiche condizioni. Tali modalità saranno indicate nel programma dal docente titolare del corso.

Art. 17

Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera (ambito E)

Il livello di conoscenza della lingua inglese corrispondente al B2 del quadro comune europeo di riferimento viene acquisito tramite i CFU previsti all'interno dei TAF E. Tali CFU possono essere parzialmente o totalmente riconosciuti a seguito della definizione del livello di conoscenza posseduto verificato tramite lo svolgimento di un test iniziale predisposto dall'Ateneo; in alternativa



all'effettuazione del test potranno essere validate dai competenti uffici di Ateneo certificazioni rilasciate da strutture esterne riconosciute. Gli studenti in possesso di un livello inferiore a quello finale di competenza linguistica previsto dal CdS, sono tenuti a frequentare e ottenere l'idoneità in corsi appositamente erogati dall'Ateneo, a seconda del livello di partenza, ai fini del raggiungimento del livello finale di competenza

Art. 18

Criteri generali per il riconoscimento di crediti per attività svolte o competenze acquisite precedentemente all'iscrizione al Corso di Studi

Il CCdS valuta l'opportunità di riconoscere attività svolte precedentemente all'immatricolazione sulla base della congruenza con gli obiettivi formativi del CdS, della corrispondenza dei relativi carichi didattici e sulla base dei criteri descritti nell'articolo 20. In particolare, hanno diritto al riconoscimento di 2 OFU in attività di tipo D o F, o come crediti in soprannumero, le matricole che abbiano frequentato e superato nell'anno precedente all'iscrizione la prova di verifica finale di moduli formativi estivi (MFE) attivati presso l'Ateneo di Trieste.

Per quanto riguarda in particolare i passaggi e i trasferimenti da altri corsi di studio, e le richieste di riconoscimento di carriere pregresse, il CCdS valuta il riconoscimento dei crediti caso per caso, ricorrendo, ove necessario, a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute e/o a prove/esami integrativi.

L'ammissione agli anni successivi al primo è disciplinata da apposito bando.

Art. 19

Criteri generali per il riconoscimento di crediti per attività svolte al di fuori dell'offerta didattica del Corso di Studi

Gli studenti iscritti che svolgano attività al di fuori dell'offerta didattica del CdS possono richiederne il riconoscimento secondo le fattispecie sotto elencate. Il riconoscimento è disposto con deliberazione del CdD, su proposta del CCdS, sulla base dell'analisi dei contenuti delle attività formative svolte dallo studente. Lo studente dovrà modificare il piano di studi prima di richiedere agli organi competenti il riconoscimento delle attività esterne. Lo studente può richiedere una valutazione preventiva e informale della riconoscibilità di tali attività presentando adeguata documentazione al Coordinatore del CdS.

Si intende che a ogni credito corrispondono almeno 25 ore di impegno complessivo dello studente nelle attività teorico pratiche e/o di studio individuale, direttamente previste dai programmi dei corsi seguiti e/o verificate con prove di profitto o di idoneità.

Corsi singoli presso l'Università degli Studi di Trieste

Riconoscibili, se coerenti con gli obiettivi formativi del CdS, entro il numero massimo di crediti previsto per gli esami opzionali (ambito D) dal piano di studi del richiedente o in soprannumero. Per i corsi ancora da frequentare va chiesta l'autorizzazione preventiva al CCdS. Non sono considerati riconoscibili i corsi di lingua straniera, salvo casi particolari.

Corsi singoli presso altri atenei italiani e stranieri

Riconoscibili, nei casi non diversamente disciplinati da accordi tra atenei nazionali o internazionali e se coerenti con gli obiettivi formativi del CdS, entro il numero massimo di crediti previsto per gli esami opzionali dal piano di studi del richiedente o in soprannumero. Per i corsi ancora da frequentare va chiesta l'autorizzazione al CCdS. Non sono considerati riconoscibili i corsi di lingua straniera, salvo casi particolari. La valutazione delle attività sarà effettuata dietro presentazione al CCdS di adeguata



documentazione (attestato di frequenza ed esito positivo dell'esame con informazioni su contenuti del programma, tempi e crediti formativi, enti organizzatori, comitato scientifico, docenti).

Corsi presso altri enti di formazione

Riconoscibili, se coerenti con gli obiettivi formativi del CdS, entro il numero massimo di crediti previsto per gli esami opzionali dal piano di studi del richiedente o in soprannumero. Per i corsi ancora da frequentare va chiesta l'autorizzazione preventiva al CCdS. Non sono considerati riconoscibili i corsi di lingua straniera, salvo casi particolari. Enti organizzatori e docenti devono garantire un livello universitario. La valutazione delle attività sarà effettuata dietro presentazione al CCdS di adeguata documentazione (attestato di frequenza ed esito positivo dell'esame con informazioni su contenuti del programma, tempi e crediti formativi, enti organizzatori, comitato scientifico, docenti).

Attività professionali (progetti, mostre, concorsi, premi, tutoraggi...)

Non riconoscibili. Da sottoporre eventualmente all'esame della Commissione Tirocini.

Abilità informatiche

Riconoscibili, se coerenti con gli obiettivi formativi del CdS, entro il numero massimo di crediti previsto per gli esami opzionali dal piano di studi del richiedente o in soprannumero. Per i corsi ancora da frequentare va chiesta l'autorizzazione preventiva al CCdS. Enti organizzatori e docenti devono garantire un livello universitario. La valutazione delle attività sarà effettuata dietro presentazione al CCdS di adeguata documentazione (attestato di frequenza ed esito positivo dell'esame con informazioni su contenuti del programma, tempi e crediti formativi, enti organizzatori, comitato scientifico, docenti).

Workshop di progettazione

Riconoscibili per un massimo di 8 CFU per attività di tipo D o F, o come crediti in soprannumero. È consentito ottenere il riconoscimento di soli due Workshop integrati di progettazione, per un massimo di 4 CFU. Si intende che i restanti crediti possano essere riconosciuti al posto di attività di tipo D fino al massimo complessivo di 8 CFU.

Considerato che l'offerta di queste attività ha una programmazione di breve periodo, si consente agli studenti di chiedere la variazione del piano di studi durante tutto l'anno accademico, in deroga ai termini temporali previsti.

Il CCdS può comunque valutare situazioni specifiche che, per quanto sovrapponibili alle fattispecie sopra descritte, presentino opportunità o problemi particolari.

Art. 20

Forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei corrispondenti contenuti conoscitivi, e prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti culturali e professionali

Non sono previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, dal momento che gli insegnamenti del CdS non richiedono la valutazione della non obsolescenza dei corrispondenti contenuti conoscitivi.

Art. 21

Numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati



Non è previsto alcun numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati da parte dello studente.

Art. 22

Natura del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di Studi previsto dall'articolo 12 del D.M. 270/2004.

Allegati:

All. A: Piano degli studi e propedeuticità

All. B: Regolamento per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento

All. C: Regolamento prova finale

Approvato dal CCdS in data 13/12/2023